

# IVA PER CASSA.

Le regole dell' IVA per cassa sono in vigore dal 28/04/2009.

Vediamo, passo dopo passo, di cosa si tratta e come si realizza questa operazione.

Allo scopo di mettere le piccole imprese nella condizione di non peggiorare la crisi di liquidità finanziaria anche a causa del dover anticipare all' erario l' IVA sulle fatture emesse ma non ancora incassate, il Decreto Legge 185/2008 annunciava la possibilità di versare l' IVA solo successivamente all' incasso della fattura. Dopo il via libera dell' Unione Europea ecco il funzionamento diviso nei vari momenti.

1. il cedente ( che nell' anno precedente non deve aver superato un volume d' affari di euro 200.000,00 ) emette una fattura con la menzione “ IVA ad esigibilità differita ex art. 7 DL 185/08 “, la registra ma non versa l' imposta; restano escluse da tale regime le vendite e le prestazioni di servizi ai privati consumatori;
2. l' acquirente riceve la fattura, la registra ma non può detrarre l' IVA;
3. l' acquirente provvede al pagamento e a questo punto si detrae l' IVA;
4. il cedente ricevuto il pagamento provvede a versare l' IVA;

Questa la situazione classica e normale. Vediamo ora su quali altri punti e situazioni si sofferma il Decreto Legge.

- Se l' acquirente non paga ( salvo il caso in cui siano intervenute procedure concorsuali o esecutive ), il cedente deve comunque versare l' IVA dovuta dopo un anno dalla emissione della fattura. All' opposto anche l' acquirente ( pur non avendo pagato ) potrà detrarsi l' IVA; attenzione: la gestione di un simile scadenziario non può essere affidata al commercialista il quale entra in possesso della contabilità tardivamente rispetto alla data di emissione delle fatture e questo porterebbe ad una analisi per la costruzione di uno scadenziario troppo onerosa per il cliente. Di conseguenza sarà il cliente ad avvisare il commercialista della necessità di liquidare l' IVA sulle fatture non incassate e non pagate immediatamente trascorsi i dodici mesi.
- L' IVA per Cassa non si applica ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA e per coloro che applicano il reverse charge;
- L' emissione di note debito e credito si può fare senza l' IVA ma sempre avendo a mente il termine di un anno dall' operazione da cui le note originano;
- Ambedue i soggetti dovranno ( a mio avviso ) conservare spillando sul retro della fattura le “ prove “ del pagamento-incasso, citando per iscritto il giorno del pagamento-incasso se per contanti, oppure con fotocopie di documenti bancari negli altri casi. In caso di controlli l' incapacità di dare tale dimostrazione potrà avere gravissime conseguenze per evasione di IVA;
- Il superamento durante l' anno della soglia dei 200.000,00 euro comporta l' immediato abbandono di questo regime con ritorno all' obbligo di calcolare e versare l' IVA indipendentemente dal suo incasso. Sempre a mio avviso questo è un altro punto delicatissimo poiché senza opportuni e aggiornati pro memoria sulla crescita del proprio volume d' affari ( operazione che per forza di cose non può essere affidata al commercialista il quale riceve la contabilità a volte con mesi di ritardo ), si rischia di emettere fatture quando non è più possibile e dunque di evadere l' imposta;
- Per coloro che iniziano l' attività l' utilizzo di tale regime si basa sulla previsione di restare all' interno dei 200.000,00 euro rapportati in dodicesimi di anno guardando al mese in cui si inizia;

Per concludere si tratta di un regime che ha l' intenzione di aiutare il piccolo imprenditore ma obbliga a porre un' seria attenzione alla gestione della propria contabilità, pena il rischio di crearsi problemi di evasione fiscale senza averne avuta la volontà.

Settimo Torinese, 11/05/2009.